

Linee guida assistenza alimentare

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi del Decreto Legge 23 novembre 2020 n° 154, art. 2 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, nonché dell'Ordinanza di Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020, pubblicata nella Guri n° 85 del 30 marzo 2020, le presenti Linee Guida intendono disciplinare l'assistenza in forma di buoni spesa a favore di famiglie in situazione di disagio economico per l'acquisto di beni di prima necessità nell'ambito dell'emergenza Covid19.

Art. 2 Natura dell'assistenza

1. L'assistenza consiste in un buono spesa, erogato a chi versa in stato di disagio, ed ha lo scopo di garantire nella situazione d'emergenza la possibilità di acquisire beni di prima necessità.

2. Per stato di disagio si intende la situazione di difficoltà determinata, nell'ambito dell'emergenza Covid, dalla mancanza totale o parziale di risorse da utilizzare attualmente per l'acquisto di beni di prima necessità. Il criterio per definire ed accertare tale stato è dunque il reddito del nucleo familiare, correlato con la composizione dello stesso (numero dei componenti, presenza di minori e di disabili).

2. Ogni buono spesa darà diritto all'acquisto di beni di prima necessità per un ammontare variabile legato alla composizione del nucleo familiare, secondo il seguente schema relativo al beneficio mensile complessivo:

- 1 componente € 250
- 2 componenti € 300
- 3 componenti € 350
- 4 componenti e più € 400.

3. Per beni di prima necessità si intendono:

- a) prodotti alimentari per il nucleo familiare;
- b) prodotti per la pulizia della casa;
- c) prodotti per l'igiene personale;
- d) bombole del gas;
- e) farmaci.

Art. 3 Requisiti di accesso

1. Può accedere alla prestazione di cui al presente regolamento chiunque sia residente nel Comune di Cinisi e che, come singolo o come nucleo familiare, sia più esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e comunque in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) e per coloro che non hanno fruito di buoni spesa per l'emergenza Covid precedentemente erogati. La soglia dello stato di bisogno è fissata nel minimo vitale (vedi tabella A allegata), riferito all'anno in corso e comprendente il reddito ed ogni forma di sostegno pubblico ricevuto.

Art. 4 Procedura di erogazione

1. Le persone singole o i nuclei familiari in stato di disagio, a seguito Avviso Pubblico da parte del Comune, produrranno istanza utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito del Comune, da compilare esclusivamente in modalità telematica, contenente l'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sullo stato di disagio, istanza che verrà automaticamente acquisita al protocollo dell'Ente.

A pena di esclusione, l'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e il richiedente dovrà allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Non saranno ammesse le istanze

- errate e/o incomplete anagraficamente
- errate e/o incomplete in ordine ai redditi percepiti a qualsiasi titolo ai sensi del precedente art. 3
- il cui reddito dichiarato, relativo al 2020 e comprendente ogni forma di sostegno pubblico citata nel precedente art. 3, superi la soglia del minimo vitale.

2. L'Ufficio servizi sociali, acquisite le istanze nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, procederà preliminarmente alla verifica dei requisiti di ammissione delle istanze; delle istanze ammesse sarà successivamente stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri che attestino lo stato di disagio:

- reddito familiare o altra forma di sussidio percepita
- numero dei componenti del nucleo familiare
- presenza di minori all'interno del nucleo familiare
- presenza di disabili all'interno del nucleo familiare
- buoni spesa fruiti in precedenza.

Verrà data priorità alle istanze di singoli o nuclei familiari che non fruiscono di reddito o di altro sostegno pubblico e a quelli che non hanno fruito di buoni spesa per emergenza Covid precedentemente erogati.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

L'Assistente Sociale, con propria relazione motivata, potrà derogare alle precedenti regole per l'inserimento di uno o più nuclei familiari il cui stato di disagio contingente è tale da rendere motivato il sostegno economico di che trattasi.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali ogni variazione della loro situazione sociale ed economica che comporti la cessazione dei requisiti che definiscono lo stato di disagio.

4. La graduatoria verrà aggiornata mensilmente con l'integrazione di istanze che dovessero arrivare in seguito e che presentino i requisiti che attestano lo stato di disagio, ovvero con l'esclusione di beneficiari che avessero nel frattempo perso i requisiti di accesso.

5. I buoni spesa verranno automaticamente generati e trasmessi ai beneficiari telematicamente. Nei casi eccezionali di mancato recapito, potranno essere ritirati presso l'Ufficio servizi sociali del Comune, previo appuntamento da fissare contattando i numeri telefonici 0918610216 – 0918610265.

6. Il Comune provvederà all'erogazione dei benefici economici riconosciuti in un'unica soluzione.

7. I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco del Comune elaborato sulla base delle procedure del successivo art. 5 e pubblicato sul sito del Comune.

8. In relazione alla natura contingente del sussidio, eventuali istanze presentate fuori termine in relazione alla prima assegnazione di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 658/2020 dovranno, qualora sussista lo stato di disagio, essere ripresentate.

Art. 5 Elenco esercizi commerciali

Gli esercizi commerciali che avranno dato la loro disponibilità ad accettare i buoni spesa comunali presso i propri punti vendita, verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune, a seguito pubblicazione di relativo avviso pubblico.

Art. 6 Rimborso agli esercizi commerciali

Il rimborso avverrà dietro presentazione di “nota di addebito” (correlata agli scontrini già emessi) al Comune da parte dell'esercente. I buoni spesa utilizzati risulteranno dal portale telematico attivato dall'Ente che si interfacerà con gli esercizi abilitati.

In relazione a quanto riportato all'art. 2 il buono è destinato all'acquisto di una pluralità di beni di varia tipologia e la cessione del bene, avviene, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972, al momento dell'accettazione da parte dell'attività commerciale, del buono come corrispettivo.

Art. 7 Controlli e vigilanza

1. Gli uffici preposti si riservano di effettuare controlli ed accertamenti sulle situazioni di disagio e sulle dichiarazioni presenti nelle istanze, anche a campione. Qualora venisse accertata una comprovata e consapevole falsa dichiarazione del richiedente:

- il buono spesa verrà revocato e si procederà al recupero delle somme illecitamente percepite;
- si procederà, in conformità alla normativa vigente all'attivazione delle doverose segnalazioni per i risvolti penali legati alle dichiarazioni mendaci.

ALLEGATO A**Tabella calcolo minimo vitale 2020**

| Composizione nucleo familiare | Soglia di reddito annuo |
|--------------------------------------|--|
| 1 o 2 componenti | € 6695,91 |
| componenti minorenni | si aggiungono € 2343,56 annui (35%) per ognuno |
| altri componenti maggiorenni | si aggiungono € 1004,27 annui (15%) per ognuno |